

## MEMORIA ILLUSTRATIVA

a seguito di SEGNALAZIONE del 1° marzo 2017 di gravi profili di illegittimità costituzionale nello schema di decreto legislativo recante “Misure di sostegno allo sviluppo del Terzo settore”

-----

A seguito della Segnalazione del 1° marzo 2017 alla S.V, trasmessa il 21 marzo 2017 e relativa a gravi profili di illegittimità costituzionale ravvisabili nello Schema di decreto legislativo recante “Misure di sostegno allo sviluppo del Terzo settore” ci permettiamo di svolgere alcune ulteriori considerazioni visti anche gli schemi di decreto delegato inviati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12/5/2017 al Parlamento per l’espressione dell’ormai consuetudinario parere.

Avevamo già ravvisato nella Legge delega n. 106/2016 un’ingiustificata violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3 della Costituzione, non declinato in base al consueto canone che impone il **trattamento uguale di situazioni uguali ma anche un trattamento ragionevolmente differenziato di situazioni diverse.**

Nella detta Segnalazione ci eravamo però limitati ad evidenziare che la legge delega n. 106/2016.

- accomunava “ *nella stessa regolamentazione Volontariato e Imprese sociali che hanno natura, caratteristiche e scopi diversissimi quando non conciliabili*”

- mescolava e trattava “*nello stesso modo Organizzazioni di Volontariato e, per esempio Cooperative (.....a Roma ben note !)*”

- avrebbe creato “ *uno zibaldone incredibile di enti totalmente diversi per natura, caratteristiche e scopi*”.

Volevano infatti, a proposito della da noi lamentata assenza di democraticità per la costituzione degli Organi previsti dallo Schema, contrastare l’eventuale obiezione di una sussistenza della democraticità perché venivano riconosciuti i poteri decisionali negli Organi del Terzo settore agli Enti più rappresentativi, come accade, ad esempio per i Sindacati, che hanno però tutti gli stessi scopi e finalità e senza le rilevanti differenze dei vari Enti accomunati nel Terzo Settore.

Nulla sul trattamento non ragionevolmente differenziato di situazioni diverse avevamo però allora eccepito perché ritenevamo che quel canone costituzionale potesse (anche se non appariva probabile) essere osservato dal delegato nell’esercizio della delega sanando così di fatto l’incostituzionalità della legge delega che non sembrava quindi che potesse essere a suo tempo valutata dalla S.V. nell’esame “di massima” preliminare all’emanazione del D.D.L., che richiede evidenza e macroscopicità dell’eventuale incostituzionalità.

Esaminato anche lo Schema di decreto legislativo (Codice del Terzo settore) approvato il 12/5/2017 dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento per i pareri di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, abbiamo però constatato che il legislatore delegato riconosce si apoditticamente le peculiarità del VOLONTARIATO (Titolo III artt. 17 – 19) che rientrano nelle “**particolari** categorie” del Titolo V° dello schema, ma poi, come già nello Schema oggetto della Segnalazione, non è previsto, dove necessario, un trattamento differenziato adeguato alla “particolare” categoria in questione.

La principale “particolarità” è costituita dal fatto che l’attività del Volontariato viene svolta “*in modo personale, spontaneo e gratuito...senza fini di lucro, neanche indiretti*” (art. 17, c.2), facendo salvo il rimborso, a particolari condizioni, delle sole “*spese effettivamente sostenute e documentate*”.

Si tratta evidentemente di una caratteristica opposta a quella principale degli “*enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di **impresa commerciale***” (art. 13, c. 1) e che ormai sono ben noti a tutti per le frequenti notizie giornalistiche che li riguardano.

Nello schema depositato il 12/5/2017 non è ravvisabile un trattamento differenziato di situazioni diverse, se non *in peius*: gli artt 63 e 64 sono relativi alle risorse finanziarie previste dall’art 9, comma 1, lett g) della L Delega 106/2016, che le prevedeva per Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni - non si comprende perché non le Associazioni - del Terzo settore.

Dette risorse, ora destinate genericamente *“al sostegno degli enti del Terzo settore”* (art. 63, c.1 Schema cit.) saranno gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma dovranno essere finalizzate, per il Volontariato e per le A P S, *“alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali.....”* (art. 64 e 65 Schema), limitazione che non è prevista per le Fondazioni del Terzo settore. In altre parole, se le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale non faranno dei *“progetti sperimentali”*, per i quali non hanno certo tempo da sprecare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà libero di regalare i fondi ad altri Enti del Terzo settore che, per averli si costituiranno in Fondazioni e non in Associazioni !

E I fondi saranno quelli che erano previsti dall'art 15 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, versati dalle Fondazioni Bancarie e destinati a *“sostenere e qualificare l'attività del Volontariato”* che ora saranno invece destinati (art. 6, comma 7 Schema oggetto della Segnalazione e art 63 cit, Codice Terzo Settore) anche ad Enti diversi da Organizzazioni di Volontariato ed A.P.S. sulla base di apodittiche *“mutate esigenze di promozione del volontariato.....!!!”* (art 6, comma 7 cit)

I sottoscritti ritengono, in conclusione, che la Riforma, definita *“Epocale”*, lo sarebbe davvero, ma solamente per lo spregio della Costituzione che dalla stessa emerge per cui, come già detto nella Segnalazione, costituirebbe un precedente fonte di gravissima preoccupazione sul seguito dell' *“epoca”* non solo per il Volontariato, ma anche per il Paese.

Si rimettono quindi alla saggezza della S.V. Ill,ma

Con rinnovato profondo ossequio.

Torino, 18 maggio 2017.

#### ALLEGATI

1°) Copia della Segnalazione di gravi profili di illegittimità costituzionale ravvisabili nello Schema di D Lgs, recante *“Misure di sostegno allo sviluppo del Terzo Settore”*

2°) Copia della lettera di trasmissione della detta Segnalazione al Sig, Presidente della Repubblica in data 21 marzo 2017.